



Rete Ferroviaria Italiana
Direzione Personale e Organizzazione
Relazioni Industriali
Il Responsabile

Signori
Responsabili P/O Territoriali
Direttori Compartimentale Infrastruttura
LORO SEDI

p.c. Signor
Responsabile Direzione Manutenzione
SEDE

Oggetto: Trasferta e Indennità di Linea.

Sono stati richiesti chiarimenti sull'applicazione di quanto previsto al punto 2 del verbale sottoscritto con le OO.SS. Nazionali in data 17/02/04¹.

Va precisato innanzitutto il quadro normativo/contrattuale al quale si deve fare riferimento:

- l'art. 72 del CCNL delle Attività Ferroviarie al punto 3 prevede per tutto il personale addetto alla manutenzione delle infrastrutture ferroviarie una specifica indennità, sostitutiva della trasferta, denominata **Indennità di Linea**; essa spetta quando le lavorazioni avvengono a più di 3 Km dalla residenza di lavoro ed hanno una durata superiore a 2 ore.
- Con verbale sottoscritto fra FS SpA ed OO.SS. Nazionali in data 11/7/2003 è stato chiarito fra l'altro:
 - ✓ che l'indennità di linea spetta solo ai lavoratori della manutenzione infrastrutture operanti negli attuali Tronchi e Zone, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni di appartenenza;
 - ✓ che ai restanti lavoratori della manutenzione infrastrutture è confermata la corresponsione dell'indennità di trasferta;
 - ✓ che ai lavoratori di Tronchi e Zone che siano chiamati ad operare "fuori dalla giurisdizione" del proprio tronco o della propria zona spetta l'indennità di trasferta in luogo dell'indennità di linea.

Fermo restando il quadro normativo/contrattuale suddetto, con il verbale del 17/02/04 si è inteso precisare che:

- il personale non appartenente a Tronchi ed a Zone (*per il quale con verbale del 11/7/2003 è stata confermata la corresponsione dell'indennità di trasferta*) che operi all'interno del Comune della Sede di Lavoro, senza maturare quindi diritto a trasferta, ha titolo all'Indennità di Linea verificandosene le condizioni: distanza più di 3 Km dalla residenza di lavoro e durata superiore a due ore;
- il personale appartenente a Tronchi e Zone chiamato ad operare "fuori della giurisdizione" del proprio Tronco o Zona (*per il quale con verbale del 11/7/2003 è stata riconosciuta la corresponsione dell'indennità di trasferta in luogo dell'indennità di linea*) ma all'interno del Comune della sede di lavoro, senza maturare quindi diritto a trasferta, ha titolo all'Indennità di Linea verificandosene le condizioni: distanza più di 3 Km dalla residenza di lavoro e durata superiore a due ore

Franco Pagnanini

¹ **Trattamento per attività fuori sede:** Quando, per l'ubicazione logistica delle lavorazioni gli addetti a Zone, Tronchi e Reparti Compartimentali vengano impiegati nell'ambito del comune della sede di lavoro, la Società applicherà loro quanto previsto dall'art. 72 punto 3 del CCNL delle Attività Ferroviarie.